



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
**COMITATO PROVINCIALE
AUTONOMO DI TRENTO**

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento
Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctaa.it - www.lnd.it - www.settoregiovanile.figc.it



Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it - trento.sgs@figc.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctaa.it
Attività Scolastica: attivatascolastica_tn@figctaa.it

Partita IVA: L.N.D. 02006911008
S.G.S. 01357871001
Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento
c/c. 07/773751 - ABI 08304 – CAB 01807
Conto corrente S.G.S.: B.N.L. – Ag. Trento
c/c. 30901 - ABI 1005 – CAB 1800

Stagione Sportiva 2004/2005

Comunicato Ufficiale N° 59 del 30/06/2005

INDICE

L.N.D.

1. Sito Internet	1162
2. Comunicazioni della F.I.G.C.	1162
3. Comunicazioni della L.N.D.	1180
4. Liste di svincolo	1183
5. Riunione società Settore Giovanile	1183
6. Tasse - modalità - iscrizione ai campionati L.N.D. 2005 /2006	1184
7. Tasse - modalità - iscrizione ai campionati S.G.S. 2005 /2006	1185
8. Termini – iscrizione ai campionati 2005 /2006	1186
9. Invio modulistica	1186

S.G.S.

10. Riunione società Settore Giovanile	1187
11. Tasse - termini – modalità di iscrizione ai campionati e tornei 2005/06	1187
12. Iscrizione al Campionato Allievi e Giovanissimi regionale	1188
13. Invio modulistica	1188
14. Costo cartellini tesseramento	1189

1. SITO INTERNET

Si comunica che il sito Internet del Comitato è in linea con nuova veste grafica.

<http://www.figctaa.it/>

----- ✧ ✧ ✧ -----

2. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 220/A del 13/06/2005

Il Consiglio Federale

- preso atto dell'emanazione da parte della FIFA del nuovo regolamento in materia di status e trasferimento dei calciatori;
- - ritenuta la necessità di un adeguamento normativo alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 28, 33, 93, 95, 95 bis, 100, 103 bis, 105, 113 e 114 delle NOIF secondo il testo allegato sub A).

ALLEGATO SUB A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE

VECCHIO TESTO

Art. 28 I "professionisti"

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C.
2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33

NUOVO TESTO

Art. 28 I "professionisti"

1. Sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti onella Lega Professionisti Serie C.
2. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
3. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33.

Art. 33
I "giovani di serie"

1. I calciatori "giovani" dal 14° anno di età¹ assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.
2. I calciatori con la qualifica di "giovani di serie" assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore "giovane di serie", entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il "giovane di serie" ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore "professionista" di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie", con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
3. I calciatori con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:
 - a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
 - b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
 - c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;
 - d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.
4. Nei casi previsti dal comma precedente è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

Art. 33
I "giovani di serie"

1. I calciatori "giovani" dal 14° anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie" quando **sottoscrivono la richiesta di tesseramento** per una società associata in una delle Leghe professionistiche
2. I calciatori con la qualifica di "giovani di serie" assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore "giovane di serie", entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il "giovane di serie" ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore "professionista" di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie", con le modalità annualmente stabilite dal Cons Federale.
3. I calciatori con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:
 - a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
 - b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
 - c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;
 - d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.
3. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è utilizzato per le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore. La conferma, ai fini del diritto alla indennità di preparazione e promozione, equivale alla stipula del primo contratto da "professionista".
6. Il calciatore "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.
5. Nel caso di calciatore "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore.
6. Il calciatore "giovane di serie" in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.

Art. 93
Contratti tra società e tesserati

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine perentorio del 31 dicembre, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a due per società e per ciascuna competizione agonistica, riferiti a qualificazioni o classificazioni finali. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva.
2. Gli accordi economici tra società e massaggiatori devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento del massaggiatore.
3. I calciatori "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.

Art. 93
Contratti tra società e tesserati

1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. ***Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto.*** Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine perentorio del 31 dicembre per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a due per società e per ciascuna competizione agonistica, riferiti a qualificazioni o classificazioni finali. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva.
2. Gli accordi economici tra società e ***operatori sanitari ausiliari*** devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento ***dell'operatore sanitario ausiliario.***
3. I calciatori "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.
4. ***La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.***

Art. 95**Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto**

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe. Vengono computati a tal fine solo i rapporti di tesseramento nel corso dei quali il calciatore prende parte a gare ufficiali di prima squadra.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l'apposito modulo denominato "lista di trasferimento". Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.
5. L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

Art. 95**Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto**

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, **ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.**
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l'apposito modulo denominato "lista di trasferimento". Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la "lista di trasferimento", salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.
5. L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. Ove siano pattuite, nel documento devono essere contenute le condizioni risolutive dell'accordo dipendenti dalla posizione del calciatore agli effetti del servizio militare o dall'esito della visita medica. La sottoscrizione incondizionata dell'accordo costituisce prova legale della piena conoscenza da parte della società cessionaria delle condizioni fisiche e della posizione del calciatore agli effetti del servizio militare.
8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.
9. Abrogato
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
12. Se nell'accordo di trasferimento o di cessione del contratto è convenuta la condizione risolutiva dipendente dall'esito della visita medica, la Società cessionaria è obbligata a sottoporre il calciatore alla visita medica presso le strutture od i professionisti indicati dalla legge entro 10 giorni dalla stipulazione dell'accordo o entro l'eventuale termine pattuito. Qualora il referto attesti un'inabilità temporanea del calciatore superiore a trenta giorni, tale da non consentirgli la pratica dell'attività agonistica, la Società cessionaria ne dà immediatamente comunicazione telegrafica alla Società cedente ed alla Lega od al Comitato per la conseguente risoluzione dell'accordo
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle società contraenti e curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.
- 7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro**
8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.
9. Abrogato
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
- 12. ABROGATO**
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle società contraenti e curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E' dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 95 bis
Disciplina della concorrenza

1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
 - a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;
 - b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
 - a) a) fino al 31 gennaio sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
 - b) b) a partire dal 1 febbraio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società;
 - c) c) gli accordi preliminari sono consentiti esclusivamente nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.
3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
 - a) a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
 - b) b) a carico dei calciatori anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
 - c) c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a £. 100.000.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 98

Indennità di preparazione e promozione a favore della società titolare del precedente contratto professionistico

Art. 100

Il trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" tesserati in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie C, può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.

Art. 95 bis
Disciplina della concorrenza

1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
 - a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;
 - b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
 - a) a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
 - b) b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest'ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.
3. L'inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
 - a) a) a carico dei dirigenti, l'inibizione prevista dall'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
 - b) b) a carico dei calciatori anche se l'attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
 - c) c) a carico delle società, l'ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 98

ABROGATO

Art. 100

Il trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"

1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" **può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente** dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società.

- | | |
|--|---|
| <p>2.bis. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "giovani di serie" tesserati in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C..</p> <p>4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.</p> <p>5. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale.</p> | <p>2.bis. ABROGATO</p> <p>3. Il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata. La formalizzazione degli accordi di trasferimento di ogni genere deve avvenire presso le sedi delle società o presso le sedi federali o autorizzate dalla F.I.G.C..</p> <p>4. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché del calciatore, debbono essere presentate alle Leghe od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale.</p> <p>5. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni alla Commissione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la potestà genitoriale.</p> |
|--|---|

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società cessionaria entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente.
2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare **presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra** entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente.
2. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

Art. 105
Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità. società della Lega Professionisti Serie "C" non possono stipulare e depositare accordi preliminari con società dello stesso girone in costanza di svolgimento di campionato. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori "professionisti" per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.
- 3.bis I calciatori "giovani di serie" tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall'età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso acquisendo così lo status di "professionista" dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
4. Una società può stipulare, nei termini e nei modi previsti nel comma 2, col calciatore "professionista" tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l'altra società. Per i calciatori professionisti provenienti da Federazione estera, tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società estera. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 10 agosto, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

Art. 105
Gli accordi preliminari

1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità ***purchè tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi***. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori "professionisti" per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.
- 3.bis I calciatori "giovani di serie" tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall'età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell'accordo stesso acquisendo così lo status di "professionista" dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
4. Una società può stipulare, ***utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe***, col calciatore "professionista" tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l'altra società. ***Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio***, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.

5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività.
5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. **A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.**

Art. 113
Svincolo per la stipulazione di contratto da
“professionista”

1. Il calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene automaticamente nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista” se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 Luglio ovvero, previo consenso scritto della società titolare del tesseramento, è stipulato e depositato nel periodo di cui all’art. 104, comma 1, delle presenti norme. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Art. 114
Stipulazione di un contratto professionistico

1. Il calciatore “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti, previo assenso di quest’ultima.
2. La società per la quale è tesserato il calciatore “non professionista” ha solo diritto a percepire l’indennità di preparazione e promozione
3. Il calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.
4. Il calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.

Art. 113
Svincolo per la stipulazione di contratto da
“professionista”

1. Il calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, **ottiene nuovo tesseramento “con la qualifica di “professionista”:** a) **automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;** b) **con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.** Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.

Art. 114
Stipulazione di un contratto professionistico

1. Il calciatore “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti, previo assenso di quest’ultima. **Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.**
2. **ABROGATO**
3. Il calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art.28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l’offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell’art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.
4. Il calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l’offerta di un contratto da professionista ai sensi dell’art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.

Comunicato Ufficiale n. 221/A del 13/06/2005

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 16 e 52 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 16 e 52 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GIUGNO 2005

ALLEGATO SUB A)

Art. 16 Decadenza e revoca della affiliazione

1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale.
2. Le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C.:
 - a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
 - b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

3. La revoca dell'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.

5. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.

7. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

Art. 52 Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
- 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.

4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolvga gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.

5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1 di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale. Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B, o C1 della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro 50.000,00 a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse. Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura "assegnazione titolo città di (nome città)" contenente quanto segue:

- 1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- 2) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
- 4) la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
- 5) una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell'importo offerto a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio;
- 6) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione. La dichiarazione d'interesse e l'offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega di competenza e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.

In caso di offerte di pari importo ovvero qualora la Commissione ritenga, a suo insindacabile giudizio, non soddisfacenti gli importi offerti, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, in entrambi i casi, potranno partecipare tutte le società che avevano in precedenza presentato offerta vincolante. La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d'interesse:

- a) l'importo massimo offerto nella precedente fase;
- b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l'eccedenza rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;
- c) la data e l'ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto dell'effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa.

Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all'uopo effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. Nell'eventualità di parere negativo della COVISOC o di esclusione dell'offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sull'offerta presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

Le società non ammesse ai campionati di serie A, B e C1 possono iscriversi al campionato di III categoria - L.N.D.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A, B o C1 o lo stato di insolvenza per le società di serie A, B o C1 accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di una categoria.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

- 1) presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di una categoria inferiore rispetto a quello della società in stato di insolvenza;
- 2) conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
- 4) presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
- 5) deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo. Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

10. In caso di non ammissione al campionato di serie C2, la società potrà essere ammessa ad un Campionato Regionale della L.N.D., tenuto conto delle disponibilità di organico dei vari Comitati Regionali e purchè adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato.

Comunicato Ufficiale n. 222/A del 13/06/2005

Il Consiglio Federale

- preso atto della necessità di modificare le disposizioni contenute negli artt. 94 ter delle N.O.I.F., 7 e 46 del C.G.S.;
- ravvisata la necessità di un adeguamento anche all'art. 21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- visti gli artt. 7 e 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 94 ter delle N.O.I.F. e gli artt.7 e 46 del C.G.S. secondo il testo allegato sub A) e di concedere visto di conformità alla modifica dell'art. 21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub B).

ALLEGATO SUB A)**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.****VECCHIO TESTO****NUOVO TESTO****Art. 94 ter****Art. 94 ter**

Accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e svincolo

Accordi economici e svincolo per morosità per L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

- | | |
|---|---|
| <p>1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.</p> <p>2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrisondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.</p> <p>3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.</p> <p>4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale</p> | <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p> |
|---|---|

5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 4 (Euro 61,97 al giorno). 5. Invariato
6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 25822, secondo il disposto della Legge 21/11/2000, N° 342 6. Invariato
7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono concordare l'erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali. 7. Invariato
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell'art. 7 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva. 8. Invariato
9. Ove sia stata concordata l'erogazione di una somma annuale lorda, ed il calciatore e la calciatrice, vantino un credito pari, rispettivamente, almeno al 30% e al 20% della somma risultante dall'accordo economico depositato, gli stessi potranno chiedere alla competente commissione della L.N.D. , lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art. 21 bis del relativo regolamento. 9. **Abrogato**
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. 10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione **Accordi Economici** della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
11. Le Società soccombenti sono tenute a versare al calciatore/calciatrice le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. ovvero, in secondo grado, dalla Commissione Vertenze Economiche, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le rispettive decisioni sono divenute definitive, in caso di inottemperanza delle Società entro il termine di cui sopra, i calciatori/calciatrici possono, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 27 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento delle proprie richieste economiche. 11. **Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti. Per le società di Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 30% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D.**

lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art 21 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nel termine di 7 giorni dalla comunicazione.

12. Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva.
13. Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO

Art. 7

Violazioni in materia gestionale ed economica

NUOVO TESTO

Art. 7

Violazioni in materia gestionale ed economica

- | | |
|---|---|
| <p>1. La mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.</p> <p>2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.</p> <p>3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 13, lettere f), g), h) e i).</p> <p>4. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> | <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p> |
|---|---|

5. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 5. Invariato
6. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:
 a) la revoca del tesseramento;
 b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a € 5.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
 c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
 d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno. 6. Invariato
- 6 bis. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica di cui all'art. 13, comma 1, lett. f. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.**
7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno. 7. invariato
8. I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese. 8. invariato
9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
 a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
 b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui al successivo art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno 9. invariato
10. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 o 7 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
 b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui all'art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno. 10. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 o 7 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
 a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda non inferiore a Euro 10.000,00 da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale;
 b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui all'art. 14, comma 1 lett. e) per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 46
Procedura e gravami

Art. 46
Procedura e gravami

- | | |
|---|--|
| <p>1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.</p> | 1. invariato |
| <p>2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 in quanto applicabili.</p> | 2. invariato |
| <p>3. Il reclamo concernente le controversie di cui all'art. 45, comma 3, lettera b), deve essere proposto, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro, ed in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.</p> | <p>3. Il reclamo concernente le controversie di cui all'art. 45, comma 3, lettera b), deve essere proposto, entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro, ed in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.</p> |
| <p>4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, con le modalità di cui all'art. 34, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.</p> | <p>4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, con le modalità di cui all'art. 34, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.</p> |
| <p>5. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi 2 eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle N.O.I.F. .</p> | 5. invariato |
| <p>6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 34.</p> | 6. invariato |
| <p>7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.</p> | 7. invariato |
| <p>8. Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, le società ed i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.</p> | 8. invariato |
| <p>9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l'impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33 in quanto applicabili. I termini per l'impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.</p> | 9. Invariato |

ALLEGATO SUB B)

REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 21 bis

Art. 21 bis

Commissione Accordi Economici della L.N.D.

Commissione Accordi Economici della L.N.D.

- | | |
|---|--|
| <p>1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (CAE), composta dal Presidente, un Vice Presidente ed un numero di dieci componenti, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.</p> | 1. invariato |
| <p>2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter delle N.O.I.F.</p> | 2. invariato |
| <p>3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.</p> | 3. invariato |
| <p>4. Il reclamo deve essere avanzato entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere analogamente e contestualmente rimesso alla società controparte, allegando allo stesso la ricevuta in originale della relativa raccomandata, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 50,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo.</p> | 4. invariato |
| <p>5. La Società può inviare con lo stesso mezzo, contro deduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 15 giorni dal reclamo, rimettendone copia al calciatore/calciatrice ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della relativa raccomandata. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte</p> | <p>5. La Società può inviare con lo stesso mezzo, contro deduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 15 giorni dal reclamo, rimettendone copia al calciatore/calciatrice ed allegando alle stesse la ricevuta in originale della relativa raccomandata. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per il procedimento</p> |
| <p>6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, il calciatore/calciatrice nel testo del reclamo e la Società in quello delle controdeduzioni.</p> | 6. invariato |

7. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 7, punti 4 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, deferisce i contravventori innanzi alla competente Commissione Disciplinare Nazionale della L.N.D. 7. invariato
8. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di 20 giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione delle tasse versate. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti a cura della Segreteria della Commissione, e le stesse possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nel termine di decadenza di 7 giorni dalle relative date di notifica ai sensi dell'art. 45, punto 4, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. 8. invariato

Comunicato Ufficiale n. 223/A del 13/06/2005

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno un adeguamento normativo all'art.15 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- Visto l'art.24 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica all'art.15 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

VECCHIO TESTO

Art. 15

Il Corpo degli Ispettori

1. Il Corpo degli Ispettori esercita il controllo sull'attività amministrativa e contabile dei Comitati dipendenti.
2. Il Corpo degli Ispettori, composto da un numero non inferiore a otto Ispettori, è nominato, per ogni stagione sportiva, direttamente dal Presidente Federale. Detto Corpo è coordinato dalla Segreteria Federale ed agisce in conformità alle direttive all'uopo impartite.

NUOVO TESTO

Art. 15

Il Corpo degli Ispettori

1. Il Corpo degli Ispettori esercita il controllo sull'attività amministrativa e contabile dei Comitati dipendenti.
2. Il Corpo degli Ispettori, composto da un numero non inferiore a otto, è nominato, per ogni stagione sportiva ~~direttamente~~ dal Presidente Federale ed è coordinato **dal Direttore generale della F.I.G.C.**
3. ~~Il Detto~~ **Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della F.I.G.C. dalla Segreteria Federale ed agisce in conformità alle direttive all'uopo impartite**

----- ✧ ✧ ✧ -----

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 134 DEL 14/06/2005

Stagione Sportiva 2004/2005

Si comunica che d'intesa con la F.I.G.C., si è provveduto a modificare parzialmente le procedure relative al rinnovo delle posizioni di tesseramento dei calciatori stranieri già tesserati in Italia nella stagione sportiva immediatamente precedente a quella di richiesta, per le seguenti categorie di tesserati:

- 1) calciatori stranieri tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 (primo tesseramento da calciatore – status 80);
- 2) calciatori stranieri extracomunitari (status 7) e comunitari (status 20)
- 3) calciatori stranieri extracomunitari (status 71) e comunitari (status 70) mai tesserati all'estero che hanno avuto il primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005.

Al riguardo, si rappresenta che a partire dalla stagione sportiva 2005/2006, tali richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati e le Divisioni di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure specificate nell'allegato al presente Comunicato Ufficiale, che ne forma parte integrante.

STATUS 80 :

calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo tesseramento in Italia) possono essere trasferiti e svincolati.

- **Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 191/A del 15.03.05**

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

CALCIATORI EXTRACOMUNITARI

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-copia della richiesta del rinnovo)

CALCIATORI COMUNITARI

- Certificato di residenza in corso di validità

*Per i **minori**, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di trasferimento la documentazione sottoindicata:*

CALCIATORI EXTRACOMUNITARI

- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia insieme al nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

CALCIATORI COMUNITARI

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND).

STATUS 7 (EXTRACOMUNITARI) E 20 (COMUNITARI) :

tesseramento annuale (un solo calciatore od una sola calciatrice per Società)

- La richiesta di tesseramento **deve essere spedita entro il 31 Dicembre** della stagione sportiva in corso
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti
- La residenza del calciatore **deve** essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7:

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità
- Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20:

- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:**CALCIATORI EXTRACOMUNITARI**

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall'Ente competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità)

CALCIATORI COMUNITARI

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di lavoro.

- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

STATUS 70 (COMUNITARI) E 71 (EXTRACOMUNITARI):

mai tesserati all'estero primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale

- Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 191/A del 15.03.05
- I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:**CALCIATORI EXTRACOMUNITARI**

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-copia della richiesta del rinnovo)
- Permesso di soggiorno dei genitori
- Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare residente insieme ai genitori)
- Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l'atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale

CALCIATORI COMUNITARI

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione sottoindicata:

CALCIATORI EXTRACOMUNITARI

- Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-copia della richiesta del rinnovo)
- Certificato di residenza del calciatore in corso di validità

CALCIATORI COMUNITARI

- Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità

N.B. L'eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta

- La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento **NON** determina la decorrenza del tesseramento
- Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND)

----- ✧✧✧ -----

4. LISTE DI SVINCOLO

Si comunica alle Società affiliate che, con plico a parte, sono state inviate le prime liste di svincolo per la Stagione Sportiva 2005/2006, con le modalità di compilazione.

Si ricorda che le Liste di Svincolo potranno essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento,

DA VENERDI' 1° LUGLIO A VENERDI' 15 LUGLIO 2005 (ore 19.00)

al Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Via Torre Verde 25 – 38100 TRENTO

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

5. RIUNIONE SOCIETÀ SETTORE GIOVANILE

LUNEDI' 04 LUGLIO 2005 ALLE ORE 20,30

presso la sala del Centro Sportivo "Trilacum" di Vigolo Baselga

si terrà una riunione specifica per le società calcistiche Provinciali con il seguente ordine del giorno:

- attività giovanile per la stagione sportiva 2005/06;
- Comunicato Ufficiale nr. 1;
- Rappresentative;
- Varie ed eventuali.

Nell'occasione della riunione, sarà possibile acquistare i cartellini per la stagione entrante

----- ✧✧✧ -----

6. TASSE - MODALITÀ - ISCRIZIONE AI CAMPIONATI L.N.D. 2005 /2006

Si comunicano le tasse, i termini e le modalità per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2005/2006.

TASSE E DEPOSITI – LEGA NAZIONALE DILETTANTI

<i>Campionati</i>	<i>Tassa iscrizione</i>	<i>Tassa Associativa</i>	<i>Anticipazioni conto spese organizz.</i>	<i>Iscrizione Coppe</i>	<i>Stampati e Tessere</i>	<i>Totale da versare Euro</i>
Eccellenza	2.000,00	155,00	4.132,00	207,00	78,00	6.572,00
Juniore Regionale	700,00	-	775,00	-	-	1.475,00
Calcio a 5 Serie C (pure)	600,00	155,00	620,00	104,00	78,00	1.557,00
Calcio a 5 Serie C	600,00	155,00	620,00	104,00	-	1.479,00
Juniore Calcio a 5	250,00	-	414,00	-	-	664,00
Calcio Femm. Serie C (pure)	600,00	155,00	620,00	104,00	78,00	1.557,00
Calcio Femm. Serie C	600,00	155,00	620,00	104,00	-	1.479,00
Primavera Femminile	350,00	-	-	-	-	350,00
Promozione	1.400,00	155,00	3.357,00	207,00	78,00	5.197,00
1^ Categoria	1.000,00	155,00	2.428,00	207,00	78,00	3.868,00
2^ Categoria	700,00	155,00	1.808,00	207,00	78,00	2.948,00
2^ Categoria Riserve	520,00		414,00			934,00
Under 21	520,00	155,00	775,00	207,00	78,00	1.735,00
Under 21 riserve	520,00	-	517,00	-	-	1.037,00
Amatori	350,00	155,00	414,00	-	78,00	997,00
Amatori riserve	350,00	-	414,00	-	-	764,00
Juniore Provinciale	520,00	-	362,00	-	-	882,00
Juniore Prov. Pure	520,00	155,00	775,00	207,00	78,00	1.735,00
Calcio a 5 Serie D (pure)	350,00	155,00	414,00	104,00	78,00	1.101,00
Calcio a 5 Serie D	350,00	155,00	414,00	104,00	-	1.023,00
Calcio Femm. Serie D (pure)	350,00	155,00	414,00	104,00	78,00	1.101,00
Calcio Femm. Serie D	350,00	155,00	414,00	104,00	-	1.023,00



MODALITA' DI VERSAMENTO ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si rende noto, che per motivi tecnico-amministrativi, **le società DOVRANNO VERSARE L'INTERO IMPORTO DELL'ISCRIZIONE ai vari campionati, SENZA CONGUAGLI DI SORTA.**

Le eventuali eccedenze sui conti della società, alla data della chiusura dell'esercizio stagione sportiva 2004/2005 - (30.06.2005), verranno rimborsate, su richiesta scritta, entro il mese di settembre 2005.

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati di competenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento dovrà essere effettuato **ESCLUSIVAMENTE** tramite **BONIFICO BANCARIO** intestato a:

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento "

**Conto Corrente nr° 07 / 773751
CASSA RURALE DI TRENTO ABI 08304 CAB 01807**

AVVERTENZA IMPORTANTE:

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari Campionati. (la mancata presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la pratica di iscrizione al Campionato).



7. TASSE - MODALITÀ - ISCRIZIONE AI CAMPIONATI S.G.S. 2005 /2006

Tassa iscrizione al Settore Giovanile e Scolastico

Tassa annuale di adesione al settore per l'Attività Giovanile e Scolastica: €. 25,00
 ("una tantum" per ogni società indipendentemente dal numero di squadre giovanili iscritte)

TASSE E DEPOSITI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Campionati	Società	Tassa iscrizione	Totale da versare
Allievi Nazionali	Professionistiche	500,00	€. 500,00
Giovanissimi Nazionali	Professionistiche	400,00	€. 400,00
Allievi Regionali	Società Professionistiche	350,00	€. 350,00
	Società Dilettanti	250,00	€. 250,00
	Società di Puro Settore	200,00	€. 200,00
	Società Professionistiche	300,00	€. 300,00
Giovanissimi Regionali	Società Dilettanti	200,00	€. 200,00
	Società di Puro Settore	150,00	€. 150,00

----- ✧ ✧ ✧ -----

DEPOSITI CAUZIONALI PER SOCIETÀ DI PURO SETTORE

Si riportano gli importi dei depositi cauzionali da versare per le società di puro settore che partecipano ai campionati per la stagione sportiva 2005/2006. Tali importi potrebbero subire modifiche da parte degli Organi del Settore nel qual caso le società verrebbero tempestivamente avvisate.

Campionati Regionali:

- per una squadra €. 420,00
- per più squadre €. 620,00

Campionati Provinciali:

- per una squadra €. 260,00
- per più squadre €. 310,00

----- ✧ ✧ ✧ -----

MODALITÀ DI VERSAMENTO AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Il versamento degli importi cauzionali per i campionati di competenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento dovrà essere effettuato **ESCLUSIVAMENTE** tramite **BONIFICO BANCARIO** intestato a:

"F.I.G.C. – S.G.S. - Comitato Provinciale Autonomo di Trento "

Conto Corrente nr° 30901
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – TRENTO ABI 01005 / CAB 01800

AVVERTENZA IMPORTANTE:

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari Campionati. (la mancata presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la pratica di iscrizione al Campionato).

----- ✧ ✧ ✧ -----

8. - TERMINI – ISCRIZIONE AI CAMPIONATI L.N.D. 2005 /2006

Termini per le iscrizioni ai Campionati

		per i seguenti Campionati Regionali
1 luglio 2005	- 16 luglio 2005	Eccellenza, Juniores Regionale, Allievi e Giovanissimi Regionali, Calcio a Cinque Serie C, Juniores Calcio a Cinque, Calcio Femminile Serie C e Campionato Primavera Femminile
Le iscrizioni ai Campionati Regionali dovranno essere inviate a:		Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento
Modalità di invio		dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata
Dal	al	per i seguenti Campionati / Tornei Provinciali
1 luglio 2005	- 16 luglio 2005	Promozione, 1 ^a Categoria e 2 ^a Categoria, Calcio a Cinque serie D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Under 21, Allievi Provinciale, Giovanissimi Provinciale
1 luglio 2005	- 16 luglio 2005	Esordienti, Pulcini (solo per le Società che si iscrivono ai Campionati Regionali Allievi e Regionali Giovanissimi)
1 luglio 2005	- 30 luglio 2005	Campionato Amatori
1 luglio 2005	- 30 luglio 2005	Esordienti, Pulcini (per queste ultime due categorie, il Comitato valuterà l'opportunità di prorogare, qualora ciò si rivelasse utile e necessario i suddetti termini)
Le iscrizioni ai Campionati Provinciali di Trento dovranno essere inviate a:		Segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento
Modalità di invio		dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata

----- ✧ ✧ ✧ -----

9. INVIO MODULISTICA

Iscrizione campionati 2005/2006

Si porta a conoscenza delle Società affiliate che è stata spedita, a mezzo posta, la modulistica per l'iscrizione ai Campionati L.N.D. e S.G.S. di competenza del Comitato provinciale autonomo di Trento per stagione sportiva 2005/2006. Detta modulistica è reperibile e potrà essere scaricata anche dal sito internet del Comitato provinciale autonomo di Trento all'indirizzo <http://www.figctaa.it/tn/modulistica.asp> .

----- ✧ ✧ ✧ -----

S. G. S.

10. RIUNIONE SOCIETÀ SETTORE GIOVANILE

LUNEDI' 04 LUGLIO 2005 ALLE ORE 20,30

presso la sala del Centro Sportivo "Trilacum" di Vigolo Baselga

si terrà una riunione specifica per le società calcistiche Provinciali con il seguente ordine del giorno:

- attività giovanile per la stagione sportiva 2005/06;
- Comunicato Ufficiale nr. 1;
- Rappresentative;
- Varie ed eventuali.

Nell'occasione della riunione, sarà possibile acquistare i cartellini per la stagione entrante

----- ◆◆◆ -----

11. TASSE - TERMINI – MODALITA' DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI 2005/06

TASSA ISCRIZIONE AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Tassa annuale di adesione al settore per l'Attività Giovanile e Scolastica: per le società federali: € **25,00**
("una tantum" per ogni società indipendentemente dal numero di squadre giovanili iscritte)

TASSE E DEPOSITI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

<i>Campionati</i>	<i>Società</i>	<i>Tassa iscrizione</i>	<i>Totale da versare</i>
Allievi Nazionali	Professionistiche	500,00	€. 500,00
Giovanissimi Nazionali	Professionistiche	400,00	€. 400,00
Allievi Regionali	Società Professionistiche	350,00	€. 350,00
	Società Dilettanti	250,00	€. 250,00
	Società di Puro Settore	200,00	€. 200,00
Giovanissimi Regionali	Società Professionistiche	300,00	€. 300,00
	Società Dilettanti	200,00	€. 200,00
	Società di Puro Settore	150,00	€. 150,00

----- ◆◆◆ -----

DEPOSITI CAUZIONALI PER SOCIETÀ DI PURO SETTORE

Si riportano gli importi dei depositi cauzionali da versare **per le società di puro settore** che partecipano ai campionati per la stagione sportiva 2005/2006. Tali importi potrebbero subire modifiche da parte degli Organi del Settore nel qual caso le società verrebbero tempestivamente avvisate.

Campionati Regionali:

- per una squadra €. **420,00**
- per più squadre €. **620,00**

Campionati Provinciali:

- per una squadra €. **260,00**
- per più squadre €. **310,00**

----- ◆◆◆ -----

MODALITA'

Il versamento degli importi cauzionali per i campionati di competenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento dovrà essere effettuato **ESCLUSIVAMENTE** tramite **BONIFICO BANCARIO** intestato a:

"F.I.G.C. – S.G.S. - Comitato Provinciale Autonomo di Trento "

Conto Corrente nr° 30901
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – TRENTO ABI 01005 / CAB 01800

AVVERTENZA IMPORTANTE:

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari Campionati. (la mancata presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la pratica di iscrizione al Campionato).

----- ✧✧✧ -----

TERMINI

Dal	al	per i seguenti Campionati / Tornei Provinciali
1 luglio 2005	- 16 luglio 2005	Allievi Provinciale, Giovanissimi Provinciale , Promozione, 1 ^a Categoria e 2 ^a Categoria, Calcio a Cinque serie D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Under 21,
1 luglio 2005	- 16 luglio 2005	Esordienti, Pulcini (<i>solo per le Società che si iscrivono ai Campionati Regionali Allievi e Regionali Giovanissimi</i>)
1 luglio 2005	- 30 luglio 2005	Campionato Amatori
1 luglio 2005	- 30 luglio 2005	Esordienti, Pulcini (per queste ultime due categorie, il Comitato valuterà l'opportunità di prorogare, qualora ciò si rivelasse utile e necessario i suddetti termini)
Le iscrizioni ai Campionati Provinciali di Trento dovranno essere inviate a:		Segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento
Modalità di invio		dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata

----- ✧✧✧ -----

12. ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALE

Si ritiene opportuno rammentare **alle sole società** che hanno fatto la pre-iscrizione ai Campionati Allievi e Giovanissimi regionale che intendono confermarla con l'iscrizione, che per esse, **il termine ultimo per l'iscrizione ai Tornei Esordienti e Pulcini scade il 16 luglio 2005.**

13. INVIO MODULISTICA**Iscrizione campionati 2005/2006**

Si porta a conoscenza delle Società affiliate che è stata spedita, a mezzo posta, la modulistica per l'iscrizione ai Campionati L.N.D. e S.G.S. di competenza del Comitato provinciale autonomo di Trento per stagione sportiva 2005/2006. Detta modulistica è reperibile e può essere scaricata anche dal sito internet del Comitato provinciale autonomo di Trento all'indirizzo <http://www.figctaa.it/tn/modulistica.asp>.

14. COSTO CARTELLINI TESSERAMENTO

Tasse di tesseramento

- | | |
|--|--|
| - Calciatori "Giovani" – Pulcini ed Esordienti
(cartellino verde annuale) | € 7,50 |
| | (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo di plastificazione) |
| - Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi
(cartellino giallo annuale) | € 12,50 |
| | (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo di plastificazione) |
| - Calciatori "Giovani" - Esordienti e Giovanissimi
(cartellino azzurro biennale) | € 24,50 |
| | (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo di plastificazione) |

----- ✧ ✧ ✧ -----

IL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE È L'ULTIMO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 30/06/ 2005.

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)